



COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

Città Metropolitana di Catania

P. IVA e C.F.: 00291090876

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 14 DEL 23/11/2020

(Prop. N° // del //)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.

L' anno Duemila VENTI il giorno VENTITRÉ del mese di NOVEMBRE alle ore 19,00 e segg. nella Sala delle Adunanze Consiliari convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio in seduta urgente.

Alla seduta di inizio, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1. RAITI FRANCESCO	X	=	9. PUGLISI ANTONINO	X	=
2. MONFORTE SALVATORE	X	=	10. CAVALLARO SAMUELE	X	=
3. SAVOCA PAOLO	X	=	11. EMMI GIACINTO	X	=
4. CAGGEGI ADRIANA	X	=	12. RUSSOTTI STEFANIA	X	=
5. PAPA DANIA	X	=			
6. ROMEO GIOVANNA	X	=			
7. MERCIA FEDERICA	X	=			
8. SUSINNI CONCETTA	X	=			

TOTALE PRESENTI N°	12	TOTALE ASSENTI N°	//
---------------------------	-----------	--------------------------	-----------

Partecipa il Segretario Comunale *Dott. Casale Maurizio* - Il Presidente Sig. Raiti Francesco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Punto n° 3 all'Ordine del Giorno

Presenti 12: Raiti, Monforte, Savoca, Caggegi, Papa, Romeo, Mercia, Susinni, Puglisi, Cavallaro, Emmi, Russotti.

Oggetto: Approvazione regolamento di Polizia Mortuaria.

Prende la parola per illustrare la proposta l'**assessore Giannetto**, il quale informa il Civico Consesso che la deliberazione in esame serve ad adeguare la disciplina alla normativa odierna. Sarebbe auspicabile che l'argomento si dibatta in conferenza dei capigruppo, in modo da capire se c'è qualcosa da migliorare o sistemare; illustra poi le novità rispetto al precedente regolamento.

le principali innovazioni riguardano i seguenti articoli:

Art. 45 che disciplina la durata delle concessioni;

Art. 49 che prevede la possibilità di accedere al cimitero con cani al guinzaglio e museruola e vieta invece il fumo, le biciclette e le armi;

Art. 32 che prevede la possibilità di rinnovare le concessioni per periodi minori, secondo percentuali legate al tempo di utilizzo;

Art. 53 che prevede che i privati concessionari provvedono alla chiusura e sigillatura dei loculi;

Art. 54 che prevede la possibilità per i privati di occupare del terreno limitrofo;

Art. 55 che prevede le regole per l'effettuazione degli scavi e dei lavori;

Art. 56 che blocca le opere fatte in difformità;


Art. 57 che individua l'ufficio comunale competente;

Art. 58 sulla custodia.

Riferisce poi che è stato avviato un censimento del cimitero del centro per traslare tutti i dati sull'anagrafica delle tombe su supporti digitali, anche in vista dell'esaurimento dei loculi.

Art. 50 sugli orari di apertura;

Abbiamo costruito i nuovi loculi e li stiamo vendendo ma stiamo aspettando per la stipula dei contratti proprio in attesa della approvazione del regolamento che porta a 80 anni la durata della concessione. Riguardo alla altezza dei loculi, osserva che non vuole rimandare l'approvazione del regolamento per possibili cavilli.



Il Sindaco dà lettura delle prescrizioni del PRG relative alle regole sull'altezza dei manufatti cimiteriali.

Allo scopo di favorire l'elaborazione di un emendamento comune **il Presidente del Consiglio**, all'unanimità dei voti dei 12 consiglieri presenti in aula sospende la seduta per 10 minuti alle ore 21.14.

Alle ore 21,24 riprende la seduta; all'appello rispondono presente tutti i dodici consiglieri.

Il consigliere Papa chiede all'assessore Giannetto come mai, nella enumerazione degli articoli che sarebbero stati modificati rispetto al precedente regolamento, non è stato citato anche l'art. 44, e ne dà lettura. Adombra poi il dubbio che l'art. 44 non sia stato citato magari per evitare di rivelare un presunto abuso edilizio.

Il consigliere Cavallaro propone un emendamento all'art. 44 che preveda un massimo di 5 file per ogni parete di loculi.


Anche **il consigliere Russotti** intende portare un emendamento all'art. 43 che preveda, in considerazione del valore paesaggistico e storico del nostro cimitero, che nella parte vecchia debbano essere usati solo materiali che rispettino quelli esistenti cioè arenaria e pietra lavica, sottolineando che la modifica del regolamento portata in Consiglio non ha preso in considerazione questo aspetto.

Il Presidente del Consiglio chiede se sia possibile mettere ai voti un emendamento anche se privo del parere tecnico.

Il Segretario Generale ritiene che sia necessario il parere tecnico sugli emendamenti, specialmente se tali emendamenti prendano in esame questioni urbanistiche.

Il Presidente del Consiglio decide di prendere intanto in esame l'emendamento presentato dal consigliere Russotti e da Puglisi e dà lettura dell'art. 43 come risulterebbe se l'emendamento fosse approvato (All A).

Viene messo ai voti l'emendamento all'art. 43 presentato dai consiglieri Russotti e Puglisi e esso **viene approvato all'unanimità dei voti dei 12 consiglieri presenti in aula.**



Nel frattempo **il consigliere Cavallaro** presenta l'emendamento prima illustrato all'art. 44 dandone lettura.

Il Segretario Generale fa notare che questo emendamento riguarda l'altezza dei muri dei loculi e necessita del parere del Responsabile dell'Ufficio tecnico.

Dopo una consultazione tra i gruppi consiliari **il consigliere Cavallaro** ritira il suo emendamento e ne viene presentato **un altro a firma dei consiglieri Russotti, Papa e Caggegi** sempre all'art. 44 (All B).

L'emendamento presentato da Russotti, Papa e Caggegi viene posto ai voti ed **approvato all'unanimità dei voti dei 12 consiglieri presenti in aula.**


A questo punto **il consigliere Savoca** propone un terzo emendamento che cassa il comma 2 dell'art. 33 del Regolamento. Anche questo terzo emendamento viene posto ai voti ed **approvato all'unanimità dei voti dei 12 consiglieri presenti in aula.**

A questo punto **il presidente del Consiglio** chiede ai funzionari presenti di compilare un prospetto riepilogativo delle modifiche apportate allo scopo di evidenziare il testo del regolamento che verrà messo ai voti.

Conclusa la precedente operazione **il Presidente del Consiglio** mette in votazione la proposta di regolamento di Polizia mortuaria come emendato dalle votazioni prima effettuate.

La proposta viene approvata all'unanimità dei voti dei 12 consiglieri presenti in aula.

Si vota poi sulla **immediata esecutività** della proposta di deliberazione che **viene anch'essa approvata all'unanimità dei voti dei 12 consiglieri presenti in aula.**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Russo', is written in a cursive style at the bottom center of the page.

ALLA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

AL PRESIDENTE DEL COSIGLIO

AL ASSESSORE AL RAMO

AI CONSILIERI

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

In merito alla proposta di deliberazione consiliare del 18/11/2020 con oggetto: approvazione regolamento di polizia mortuaria, in riferimento all'articolo n.43 dello stesso che cita "gli arredi marmorei riguardanti le tombe debbono essere sobri, confacenti alla sacralità del luogo, l'altezza massima del monumento funerario, da misurarsi dal piano di campagna a sistemazione avvenuta non dovrà superare i metri 1.60, nelle zone nuove del cimitero, l'arredo marmoreo dovrà avere colore simile agli arredi esistenti così come da autorizzazione che verrà rilasciata."

A proposito di questo articolo si propone di estendere anche alla parte più antica del cimitero la direttiva di rispettare colori e arredi simili a quelli esistenti, proponendo un abaco dei materiali da utilizzare, privilegiando l'uso della pietra di siracusa o arenaria o lavica.

Tutto ciò al fine di tutelare e preservare l'aspetto paesaggistico dell'area cimiteriale che a nostro avviso è una parte fondamentale della tradizione stilistico architettonica del nostro borgo.


Castiglione di Sicilia, 22/11/2020

Firma

Il consigliere comunale di opposizione

Antonino Puglisi

Stefania Russotti



I loculi e muro saranno costruiti
 a cura dell'amministrazione
 comunale, essi possono essere e più
 file sovrapposti, le cui partenze
 file è da considerarsi porzione
 te al piano utile di colpevole
 di ogni piano, rimandando per
 gli standard costruttivi allo
 numero urbanistico vigente

- Inf. an. p. n. n.

Genio P. n. n.

- Ordine Coperti

ARTICOLI EMENDATI IN SEDUTA CONSILIARE

VERSIONE ORIGINARIA ART. 33

ART. 33

Le tombe scadute e non rinnovate per tempo tornano di proprietà dell'A.C., la quale assegnerà ad altri richiedenti, previo deposito nell'ossario comunale dei resti mortali occupanti le tombe o i loculi.

Le tombe scadute non possono essere rinnovate dai non aventi titolo.

VERSIONE ART. 33 DOPO EMENDAMENTO

ART. 33

Le tombe scadute e non rinnovate per tempo tornano di proprietà dell'A.C., la quale assegnerà ad altri richiedenti, previo deposito nell'ossario comunale dei resti mortali occupanti le tombe o i loculi.

VERSIONE ORIGINARIA ART. 43

ART. 43

Gli arredi marmorei riguardanti le tombe debbono essere sobri, confacenti alla sacralità del luogo; l'altezza massima del monumento funerario, da misurarsi dal piano di campagna a sistemazione avvenuta, non dovrà superare i mt. 1,60; nelle zone nuove del cimitero, l'arredo marmoreo dovrà avere colore simile agli arredi esistenti, così come da autorizzazione che verrà rilasciata.

VERSIONE ART. 43 DOPO EMENDAMENTO

ART. 43

Gli arredi marmorei riguardanti le tombe debbono essere sobri, confacenti alla sacralità del luogo; l'altezza massima del monumento funerario, da misurarsi dal piano di campagna a sistemazione avvenuta, non dovrà superare i mt. 1,60; nelle zone nuove del cimitero, l'arredo marmoreo dovrà avere colore simile agli arredi esistenti, così come da autorizzazione che verrà rilasciata.

Si estende, altresì, anche alla parte più antica del cimitero la direttiva di rispettare colori ed arredi simili a quelli esistenti, utilizzando un abaco dei materiali da utilizzare privilegiando l'uso della pietra di Siracusa o arenaria o lavica e ciò al fine di tutelare e preservare l'aspetto paesaggistico dell'area cimiteriale.

VERSIONE ORIGINARIA ART. 44

ART. 44

I loculi a muro saranno costruiti a cura dell'Amministrazione Comunale, essi possono essere a più file sovrapposte, la cui prima fila è da considerarsi posizionata al piano utile di calpestio di ogni piano.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruito interamente in opera o che sia costruito con elementi prefabbricati, deve corrispondere ai requisiti previsti dalle leggi vigenti.

Le pareti dei loculi sia verticali che orizzontali devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere leggermente inclinati verso l'interno, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi.

La chiusura del loculo, a tumulazione avvenuta, deve essere costruita da muratura di mattoni pieni ad una testa o materiale equipollente, intonacato nella parete esterna prima dell'apposizione della lapide di marmo; le lapidi dei loculi comunali, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere tutte del medesimo marmo secondo l'indicazione data dall'A.C., sentito l'Ufficio Tecnico Comunale al fine di evitare antiestetica policromia.

VERSIONE ART. 44 DOPO EMENDAMENTO

ART. 44

I loculi a muro saranno costruiti a cura dell'Amministrazione Comunale, essi possono essere a più file sovrapposte, la cui prima fila è da considerarsi posizionata al piano utile di calpestio di ogni piano, rimandando per gli standards costruttivi allo strumento urbanistico vigente.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruito interamente in opera o che sia costruito con elementi prefabbricati, deve corrispondere ai requisiti previsti dalle leggi vigenti.

Le pareti dei loculi sia verticali che orizzontali devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere leggermente inclinati verso l'interno, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi.

La chiusura del loculo, a tumulazione avvenuta, deve essere costruita da muratura di mattoni pieni ad una testa o materiale equipollente, intonacato nella parete esterna prima dell'apposizione della lapide di marmo; le lapidi dei loculi comunali, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere tutte del medesimo marmo secondo l'indicazione data dall'A.C., sentito l'Ufficio Tecnico Comunale al fine di evitare antiestetica policromia.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

addì 18/11/2020

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.

Proponente: Il Sindaco e/o

Il Presidente del C.C.
I Consiglieri

L'Ufficio
TECNICO

Redigente: L'Ufficio TECNICO

Premesso che:

- il Comune di Castiglione di Sicilia è dotato di n. 2 cimiteri di cui uno è posto in prossimità del centro abitato ed uno è posto tra le Frazioni di Solicchiata e Passopisciaro.;
- necessita disciplinare la materia inerente le disposizioni cimiteriali con apposito Regolamento di Polizia Mortuaria, in sintonia con quanto previsto dal D.P.R. del 10/09/1990, n. 285, in riferimento alle disposizioni che attengono il servizio necroscopico e misure profilattiche relative al servizio di custodia e di polizia nel cimitero comunale, anche al fine dell' aggiornamento di quelle, al momento, vigenti.

Visto, a tal proposito, l'allegato schema di regolamento comunale di Polizia Mortuaria, predisposto dagli uffici competenti, che si compone di nr. 63 articoli, oltre la premessa.

Ritenuto, per quanto sopra, di dover adottare apposito regolamento comunale in merito, approvando l'allegato schema.

Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

SI PROPONE

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, come da testo allegato che si compone di nr. 63 articoli, oltre la premessa.
2. Di dare atto che le disposizioni di cui al Regolamento in approvazione sostituiscono tutte quelli previgenti materia.
3. Di demandare ai responsabili degli uffici competenti l'attuazione di quanto previsto dal predetto regolamento.

Proposta di deliberazione – Reg. n. 11 del 11

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole/contrario per i seguenti motivi: _____

Li 18/11/2020

Il Responsabile del Servizio
[Signature]

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole/contrario per i seguenti motivi: _____

Li 18/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Signature]



COMUNE DEL PARCO
DELL'ETNA

COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

TEL. 0942 980211 FAX. 0942 984505

P. IVA E C.F. 00291090876

E-MAIL: info@comune.castiglionedisicilia.ct.it



COMUNE DEL PARCO
FLUVIALE DELL'ALCANTARA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I

PREMESSA

Il Comune di Castiglione di Sicilia è dotato di n. 2 cimiteri di cui uno è posto in prossimità del centro abitato ed uno è posto tra le Frazioni di Solicchiata e Passopisciaro. Il primo ha una estensione di circa mq. 14.000, è interamente recintato nella parte vecchia con muri e con filari di loculi per un'altezza di circa mq. 3.00, nella parte nuova con muri; il secondo ha una estensione di circa mq. 2.500 e risulta interamente recintato con muri di spessore di circa cm. 50 e di altezza di circa mt. 2,70. Entrambi i cimiteri sono dotati di un unico ingresso principale monumentale, ai cui fianchi vi è la camera mortuaria da un lato e la camera del custode dall'altro; entrambe le aperture sono delimitate da una porta in ferro per il centro e da un cancello per quello delle frazioni e vengono chiuse secondo l'orario.

L'area cimiteriale del centro abitato ha un andamento in leggero declivio nella prima parte che si accentua verso la profondità, difatti nella parte iniziale esistono due ampie terrazze poste a circa mt. 2,00 di dislivello mentre nella parte finale esistono n. 3 terrazze meno ampie e poste a circa mt. 3,5 di dislivello l'una dall'altra. Tali dislivelli vengono superati attraverso ampie gradinate.

L'area cimiteriale delle frazioni è prevalentemente pianeggiante e costituita da un unico piano.

In entrambe le aree cimiteriali trovano posto:

- 1) Cappelle gentilizie
- 2) Edicole funerarie interrate e a cielo aperto
- 3) Loculi a muro

Le opere di cui ai punti 1 e 2 sono costruite da privati previo rilascio concessorio oneroso del relativo terreno da parte dell'Amministrazione Comunale, mentre le opere di cui al punto 3 sono realizzate in parte da privati ed in parte a cura del Comune e date in concessione ai cittadini, previo pagamento dei relativi oneri.

Tutte le concessioni cimiteriali di terreno ai privati vengono date previo relativo atto deliberativo.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

Il presente Regolamento di Polizia Mortuaria si prefigge lo scopo di disciplinare, in sintonia con quanto prevede il D.P.R. del 10/09/1990, n. 285, sulle disposizioni che attengono nel Comune, il servizio necroscopico e misure profilattiche relative al servizio di custodia e di polizia nel cimitero comunale.

ART. 2

Il servizio di polizia mortuaria è diretto dal Sindaco in accordo con l'Ufficio del Servizio di Igiene Pubblica esistente nel distretto coadiuvato dal custode e da tutto il personale all'uopo demandato.

ART. 3

I capi famiglia, i direttori di istituti, i capi di ordini religiosi, i gestori di alberghi, sono tenuti a denunciare all'Ufficio dello Stato Civile i casi di morte verificatisi entro le 24 ore. I medici, a norma dell'art. 103 sub A del T.U. delle leggi sanitarie, sono tenuti, in caso di morte di persona da loro assistita, a denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

ART. 4

I cadaveri ricevuti in consegna dal custode del cimitero sono messi nella camera mortuaria ed ivi lasciati per il periodo prescritto di osservazione, quando questo non si sia verificato nel luogo del decesso; nell'ambito del cimitero la chiusura del feretro deve essere operata in presenza del custode del cimitero.

ART. 5

In ogni cassa non può essere deposto più di un cadavere. Madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere rinchiusi nello stesso feretro.

ART. 6

Per i cadaveri da trasportarsi fuori dal Comune, il feretro deve essere predisposto e chiuso nei modi prescritti dal D.P.R. 10/09/1990, n. 285, al quale il presente regolamento fa ampio riferimento.

ART. 7

Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso alla chiesa, alla camera di osservazione o di autopsia al cimitero, agli scali ferroviari ecc. è fatto su appositi carri funebri dall'impresa assuntrice del servizio trasporti funebri, sempre che non sia richiesto di servirsi di altro mezzo speciale di trasporto, nel qual caso occorre l'autorizzazione del Sindaco e dell'Autorità Sanitaria, dovendo essere i mezzi, riconosciuti idonei dal punto di vista sanitario e civile.

ART. 8

La famiglia del defunto, per il trasporto, deve indicare l'ora e la via da percorrere per effettuare il trasporto stesso. Il Sindaco, necessitando, può mutare l'ora e l'itinerario del trasporto.

ART. 9

Quando concorrano ragioni di necessità pubblica, il Sindaco può evitare che il trasporto del cadavere si effettui con solennità ed accompagnamento di persone all'infuori di quelle strettamente necessarie al rito religioso, ordinando che la salma venga trasportata immediatamente e direttamente alla camera mortuaria del cimitero dove sosterrà per il tempo di osservazione secondo i modi e i termini di cui al D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

ART. 10

Il feretro non può sostare in luogo pubblico o aperto al pubblico che il tempo necessario al compimento della cerimonia. Dovendo esso sostare fuori della casa di abitazione per essere trasportato fuori dal Comune, dovrà essere temporaneamente depositato nella camera mortuaria annessa al cimitero.

ART. 11

L'accompagnamento del feretro in forma solenne e le cerimonie religiose debbono compiersi nelle ore del giorno che intercorrono dal levare fino al tramonto del sole. Il Sindaco può disporre diversamente, qualora ne ravvisi l'opportunità.

ART. 12

Il feretro da depositarsi nelle tombe, nelle celle, nelle cappelle o nei loculi deve essere composto di cassa di legno con controcassa di zinco; sul fondo fra le due casse vi sarà uno strato di torba polverizzata o altro materiale biodegradabile riconosciuto idoneo e deve inoltre rispettare tutti i requisiti prescritti dal Regolamento Generale di Polizia Mortuaria.

Sarà compito del medico necroscopo accertare i requisiti anche mediante certificazione da parte di chi fornisce i feretri.

ART. 13

Nessun cadavere (o parte di esso) può essere ricevuto per essere tumulato nel cimitero comunale senza la presentazione al custode del cimitero, dell'ordine di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune. Per i cadaveri provenienti da altro Comune, oppure dall'estero, occorre presentare il Decreto che autorizza il trasporto.

ART. 14

Nel caso di rinvenimento di cadavere o di parti di esso o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Ufficio di Igiene Pubblica competente per territorio. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Ufficio Igiene Pubblica incaricata per l'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco.

Se le ossa umane e gli altri resti mortali provengono da rinvenimento dal quale non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, non potendo recare il nome e cognome del defunto, dovrà recare l'indicazione del sesso, del luogo e della data in cui i resti sono stati rinvenuti.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

ART. 15

Nel cimitero comunale devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- I cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne sia stata in vita la residenza;
- I cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma che avevano in esso, in vita, la residenza o che vi erano nati ed anche i relativi coniugi indipendentemente dal luogo di nascita e residenza;
- I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso, tutti coloro che, pur non avendo i requisiti precedentemente elencati, abbiano avuto riconosciuti motivi particolari, come cittadinanza onoraria, particolari meriti o per desiderio espresso;
- I nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285;
- I resti mortali delle persone sopra elencate.

ART. 16

I poteri, la manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco, il coordinatore sanitario del distretto controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 17

Il custode del cimitero è responsabile del servizio; per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione, di cui all'art. 13 del presente Regolamento, inoltre scrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- 1) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, di cui all'art. 13, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) Le generalità come sopra, dei cadaveri delle persone che vengono tumulate;
- 3) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di resti.

ART. 18

I registri indicati nell'art. 17 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei registri deve essere consegnato ad ogni fine anno all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia. Come disposto dall'art n.52 del DPR n.285/90, è consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni.

CAPO III

PIANI CIMITERIALI

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

ART. 19

L'Ufficio Tecnico Comunale deve dotarsi di una planimetria in scala 1:500 che raffiguri tutta l'area del cimitero, estesa anche alle zone circostanti in modo da comprendere le relative zone di rispetto cimiteriale.

La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni, oppure quando nell'area cimiteriale si sia verificata una sostanziale modifica o in sede di ampliamento dell'area cimiteriale.

ART. 20

I progetti di ampliamento del cimitero esistente devono essere preceduti da uno studio tecnico della località riferita allo studio chimico-fisico del terreno, la profondità e la direzione della falda acquifera; tali progetti devono essere supportati da delibera consiliare comunale. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

ART. 21

La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento deve illustrare i criteri di base per i quali l'Amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

ART. 22

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato dei servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero, nonché di ogni altro arredo igienico previsto dalle leggi vigenti.

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provvisto di scoli superficiali di smaltimento delle acque piovane.

ART. 23

Il cimitero deve essere recintato lungo il proprio perimetro da muri o altra idonea recinzione la cui altezza non può essere inferiore a mt. 2,50 dal piano esterno di campagna.

CAPO IV

DELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA, TOMBE PRIVATE, LOCULI A MURO

ART. 24

Subordinatamente all'area disponibile, nel cimitero potranno consentirsi, costruzioni a privati cittadini, di cappelle gentilizie e tombe di famiglia.

Cappelle gentilizie:

L'Amministrazione Comunale, ove lo spazio dell'area cimiteriale lo consenta, previa opportuna programmazione, potrà concedere ai cittadini singoli o associati che ne fanno richiesta scritta, seguendo scrupolosamente l'ordine cronologico di presentazione della domanda, in concessione per 99 anni, un tratto di area cimiteriale per la costruzione di cappelle; queste ultime potranno contenere 12 o 24 loculi, opportunamente disposte in base a schemi tipo su indirizzo dell'Amministrazione Comunale. Nel caso di concessioni di cappelle a cittadini associati si deve preventivamente comunicare all'Amministrazione Comunale la distribuzione dei relativi loculi.

Sono consentite, parimenti, cappelle con loculi frontali (tipo celle o loculi a muro).

E' consentito pure, realizzare dentro la cappella, in locale interrato, un ossario per la rotazione delle salme a completa mineralizzazione avvenuta.

Tale ossario può essere ricavato pure sopra il sesto ordine di loculi e la copertura della cappella, o in sito contermine, ma sempre dentro l'area della cappella.

Lo spazio di terreno concesso ai richiedenti sarà opportunamente dimensionato a cura dell'U.T.C.

ART. 25

La concessione del terreno è onerosa per il cittadino; l'importo viene stabilito con delibera consiliare mediante specifiche tariffe, le quali, a giudizio dell'A.C., potranno essere aggiornate negli anni, tenuto conto del potere di acquisto della moneta (svalutazione) in rapporto ad un arco di tempo più o meno lungo. Trascorsi i 99 anni, la concessione del terreno per le cappelle può essere rinnovata dagli eredi o dagli aventi titolo.

ART. 26

Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone concessionarie, ai loro familiari, a persone che risultino essere state loro conviventi, nonché alle salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario e per i quali lo stesso con volontà testamentaria o gli eredi per espressa volontà, ne fanno richiesta.

ART. 27

Qualora gli aventi diritto del concessionario di una cappella privata venissero ad estinguersi dopo 50 anni dall'ultima tumulazione, la cappella ritornerà nel pieno dominio del Comune, come pure se essa non verrà rinnovata trascorsi i 99 anni dall'atto concessorio.

ART. 28

Dopo che al richiedente è stata assegnata l'area dall'A.C., e dopo che egli ha assolto agli obblighi onerosi per la concessione, ivi compresa la stipula della scrittura privata, dovrà essere presentato al Comune il progetto che prevede la realizzazione della cappella.

Il progetto dovrà acquisire i pareri obbligatori previsti dalla legge.

Le costruzioni di cappelle di famiglia dovranno essere completate ed ultimate almeno in tutte le parti esterne entro i termini previsti nei provvedimenti autorizzati e/o concessori che sono di un anno per l'inizio dei lavori (decorrenti dalla data di notifica dell'atto) e tre anni per l'ultimazione (decorrenti dalla data del loro inizio), fatti salvi eventuali motivi per cause non dipendenti dalla volontà del/dei concessionario/i o loro aventi causa.

Costruita l'opera, il Sindaco rilascia certificato di agibilità, nei tempi e nei modi previsti dalla legge. Nei casi in cui entro un anno dall'assegnazione dell'area il/i concessionario/i non provvederanno ad inoltrare istanza di concessione edilizia corredata dai relativi atti progettuali, senza giustificato motivo, ai concessionari o aventi causa, sarà notificato un provvedimento di revoca dell'atto e la relativa area ritornerà in pieno dominio del Comune.

ART. 29

Tombe interrate private:

Il terreno relativo alla costruzione di tombe singole, doppie o triple è concesso alle persone che ne fanno istanza e che abbiano congiunti deceduti da seppellire o tumulati in loculi provvisori. La concessione cimiteriale è onerosa.

Dopo la delibera di approvazione della concessione del terreno, la ditta richiedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la costruzione dovrà presentare dei grafici progettuali che illustreranno la tomba da realizzare, una relazione tecnica e quant'altro espressamente richiesto per legge, avendo cura di illustrare il tipo di arredo marmoreo e/o lapidario da impiegare.

L'autorizzazione viene rilasciata, previo parere dell'U.T.C. e della competente Autorità Sanitaria, ove necessario.

Resta, altresì, vietata la dismissione di tutte le tombe che a giudizio dell'A.C., sentito l'U.T.C., abbiano caratteristiche storiche.

ART. 30

L'Amministrazione Comunale, sentito l'U.T.C., per le edicole funerarie esistenti di costruzione non recente, può imporre il tipo ed il colore del materiale da impiegare in modo tale che si abbiano arredi marmorei o lapidei non dissimili, per colore e tipo di materiale alle edicole funerarie esistenti. I monumenti funerari antichi di particolare pregio artistico o manifatturiero non possono essere cambiati o alterati. L'A.C. redigerà apposito elenco confortato da successiva delibera.

ART. 31

Per la realizzazione delle tombe occorre che i grafici progettuali abbiano il parere dell'Ufficio Igiene Pubblica competente per territorio; la costruzione dovrà avere tipologia di materiale e di intonaco atti a non consentire la fuoriuscita di gas e di liquidi. Le tombe singole possono contenere fino a tre loculi, quelle doppie fino a sei loculi, tutti interrati.

ART. 32

La durata della concessione del terreno per le tombe è di anni 80, rinnovabili alla scadenza previo pagamento degli oneri concessori vigenti alla data del rinnovo. Allo scadere delle concessioni, i parenti, affini o chi ne ha titolo possono rinnovarla senza aspettare l'eventuale avviso da parte del Comune. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per ulteriori periodi di tempo minori e rispettivamente di anni 10, anni 20, anni 30, anni 40, dietro pagamento del canone di concessione previsto nella tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Il custode del cimitero fornirà all'Ufficio Tecnico Comunale, nel mese di Dicembre di ogni anno i nominativi delle tombe scadute ; l'ufficio provvederà a compilare un elenco che verrà affisso per mesi due nei locali del cimitero e pubblicato on line sul sito del Comune , in modo che le ditte interessate ne possano prendere nota.

Dalla data di approvazione del presente regolamento si terrà conto, ai fini del calcolo della scadenza della concessione della data di rilascio della stessa.

Per le concessioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento la scadenza verrà calcolata con riferimento alla data di rilascio della concessione e, qualora, la stessa non fosse reperibile agli atti d'ufficio o non possa essere esibita dagli interessati, il riferimento sarà quello della data di morte.

Non è obbligatorio per il Comune avvisare i parenti o affini dei defunti che occupano una tomba o loculo scaduto non rinnovato.

Il rinnovo è un interesse dei familiari dei defunti o di chi ne ha titolo e, pertanto, a loro spetta tenersi informati.

Tuttavia resta altresì convenuto che prima della rimozione dei resti da parte dell'A.C., sarà, ove possibile, comunicato a uno degli eredi il mancato rinnovo della tomba o del loculo che avrà come conseguenza la rimozione dei resti mortali entro 30 gg. dalla data della comunicazione, termine entro il quale è comunque possibile provvedere al rinnovo della concessione.

ART. 33

Le tombe scadute e non rinnovate per tempo tornano di proprietà dell'A.C., la quale assegnerà ad altri richiedenti, previo deposito nell'ossario comunale dei resti mortali occupanti le tombe o i loculi.

ART. 34

I detentori di tombe che prima dello scadere della concessione rendono libere le tombe stesse per trasferimento delle salme o resti in altro sito, perdono il diritto d'uso della tomba. La tomba rimasta vuota ritornerà di proprietà del Comune, opere ed arredi compresi, il quale ne disporrà a suo piacimento.

I concessionari non avranno diritto alcuno di indennizzo o compenso.

ART. 35

La costruzione delle tombe, nonché degli arredi è a totale carico di chi ne fa richiesta.

ART. 36

Le persone richiedenti di un tratto di terreno per costruirvi cappelle gentilizie o tombe di famiglia che non iniziano le opere entro anni 1 (uno) dall'assegnazione del terreno (anni due per le cappelle) perderanno la concessione del terreno, che potrà essere assegnato dall'A.C. ad altra ditta senza che i primitivi concessionari abbiano a pretendere indennizzo, compenso o restituzione di somma alcuna.

ART. 37

Chi inizia i lavori per la costruzione di cappelle senza le necessarie autorizzazioni o concessioni edilizie sarà denunciato come esecutore di costruzione abusiva con tutte le conseguenze che la legge impone.

ART. 38

Chi inizia i lavori per la costruzione di tombe senza la prescritta autorizzazione sanitaria e amministrativa dovrà sottostare alle pene previste per legge al momento dell'esecuzione dell'opera.

ART. 39

Le sanzioni di cui agli artt. 37 e 38 sono applicati anche per coloro i quali realizzano tombe o cappelle in difformità alla C.E. o Autorizzazione.

ART. 40

L'utilizzo delle celle delle cappelle non può avvenire senza il preventivo rilascio del certificato di agibilità da parte del Sindaco; detto certificato verrà rilasciato dopo il relativo nulla osta da parte delle autorità sanitarie, nei modi e nei termini di legge.

ART. 41

I titolari di cappelle e tombe hanno l'obbligo di mantenere il manufatto da loro costruito; debbono tenere pulito e decoroso il sito immediatamente contermini. Per l'esecuzione di opere murarie di straordinaria manutenzione da effettuarsi in tombe e cappelle, gli interessati debbono munirsi di autorizzazione amministrativa nei termini e nei modi previsti dalla legge.

E' fatto obbligo al custode del cimitero di vigilare a che nessuno intraprenda lavori edili di qualsiasi genere senza autorizzazione.

ART. 42

Qualora si presenti la necessità di esumare salme giacenti in loculi comunali per compiere lavori di riparazione o risanamento che fanno carico al Comune, le spese relative all'esumazione saranno a totale carico dell'Ente.

ART. 43

Gli arredi marmorei riguardanti le tombe debbono essere sobri, confacenti alla sacralità del luogo; l'altezza massima del monumento funerario, da misurarsi dal piano di campagna a sistemazione avvenuta, non dovrà superare i mt. 1,60; nelle zone nuove del cimitero, l'arredo marmoreo dovrà avere colore simile agli arredi esistenti, così come da autorizzazione che verrà rilasciata.

Si estende, altresì, anche alla parte più antica del cimitero la direttiva di rispettare colori ed arredi simili a quelli esistenti, utilizzando un abaco dei materiali da utilizzare privilegiando l'uso della pietra di Siracusa o arenaria o lavica e ciò al fine di tutelare e preservare l'aspetto paesaggistico dell'area cimiteriale.

ART. 44

I loculi a muro saranno costruiti a cura dell'Amministrazione Comunale, essi possono essere a più file sovrapposte, la cui prima fila è da considerarsi posizionata al piano utile di calpestio di ogni piano, rimandando per gli standards costruttivi allo strumento urbanistico vigente.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruito interamente in opera o che sia costruito con elementi prefabbricati, deve corrispondere ai requisiti previsti dalle leggi vigenti.

Le pareti dei loculi sia verticali che orizzontali devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere leggermente inclinati verso l'interno, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi.

La chiusura del loculo, a tumulazione avvenuta, deve essere costruita da muratura di mattoni pieni ad una testa o materiale equipollente, intonacato nella parete esterna prima dell'apposizione della lapide di marmo; le lapidi dei loculi comunali, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere tutte del medesimo marmo secondo l'indicazione data dall'A.C., sentito l'Ufficio Tecnico Comunale al fine di evitare antiestetica policromia.

ART. 45

L'assegnazione dei loculi è onerosa per i richiedenti; il loculo sarà assegnato ai familiari dei defunti non appena avvenuto il decesso del proprio congiunto, previa richiesta fatta al Sindaco. La concessione ha la durata di anni 80 (ottanta) rinnovabile dagli aventi causa o titolo.

ART. 46

Il defunto che viene traslato in altro sito assegnatogli, rendendo quest'ultimo libero, anche se il loculo non è scaduto nella sua concessione, ritornerà automaticamente di proprietà del Comune e potrà essere concesso ad altra ditta. In ogni loculo è consentita la tumulazione di un solo feretro. E' tollerata la deposizione di una cassetta regolamentare contenente i resti mineralizzati di altro defunto che abbia avuto stretta parentela con la salma tumulata. In questo caso la lapide marmorea dovrà riportare il nome del defunto con l'indicazione dell'anno, del giorno e del mese del decesso.

ART. 47

L'importo del terreno concesso per tombe e cappelle e quello del loculo a muro sarà stabilito con delibera consiliare; ogni variazione di importo, ritenuta utile nel tempo, dovrà sempre essere fatta con delibera consiliare.

ART. 48

E' vietato dare concessioni di aree cimiteriali per sepolture private a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

CAPO V

ART. 49

Nel cimitero è consentito solo l'accesso pedonale, mentre l'accesso veicolare è consentito solo alle persone all'uopo autorizzate e/o disabili.

E' consentito, altresì, l'ingresso di cani od altri animali di affezione di piccola taglia purché sempre al guinzaglio dei rispettivi proprietari, mentre quelli di taglia medio grande dovranno essere anche muniti sempre di museruola. Resta in capo ai proprietari l'obbligo di dover pulire, immediatamente, eventuali deiezioni di detti animali, pena l'applicazione delle sanzioni previste in materia dalle normative vigenti e da regolamenti e/o ordinanze comunali.

All'interno del cimitero è vietato :

- a) Fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) Introdurre biciclette, armi, cose irriverenti, ceste o involti, salvo contenenti oggetti o ricordi autorizzati da collocare sulle tombe e verificati dal personale addetto;
- c) Toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni e lapidi; è, comunque, vietato non rispettare le tombe altrui;
- d) Buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti o spazi;
- e) Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) Calpestare e danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie, fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che volgono attività nel cimitero;
- h) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- i) Chiedere elemosine od altre provvigioni a qualsiasi titolo.

ART. 50

L'Amministrazione Comunale non è responsabile verso le famiglie dei defunti di eventuali danni o sottrazioni che si verificassero nel cimitero.

ART. 51

I danni o i deterioramenti che venissero, anche involontariamente, cagionati nel cimitero da persone che vi eseguono lavori, sono a totale carico di queste ultime in solido con i committenti.

ART. 52

Tutte le attività di costruzioni, opere manutentive ordinarie e straordinarie dovranno cessare durante il periodo della commemorazione dei defunti per il periodo che va dal 28 ottobre fino al 4 novembre.

ART. 53

I privati devono provvedere con impresa di fiducia, da loro scelta, ai compiti di muratura di seguito meglio specificati. E' compito del muratore provvedere ai lavori di chiusura dei loculi, allo scavo a mano, alla realizzazione dei tumuli, nella fossa con relative sigillature, all'apposizione delle lapidi, sotto la direzione dell'ufficio competente comunale, previa valutazione degli elaborati grafici e delle relazioni tecniche (progetto esecutivo) da parte del funzionario incaricato dall'ASP.

ART. 54

I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito di materiale di costruzione e degli arnesi di lavoro, salvo rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

ART. 55

Per il trasporto del materiale di costruzione e per il passaggio del personale addetto ai relativi lavori, si deve seguire l'itinerario prestabilito dagli addetti cimiteriali; tutto il materiale proveniente dallo scavo e da opere di demolizione, come il materiale di rifiuto, non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere trasportato presso discariche autorizzate.

Gli addetti cimiteriali dovranno vigilare a che il materiale di risulta non venga abbandonato nell'area cimiteriale pena le sanzioni previste per legge.

ART. 56

E' in facoltà del Comune, valendosi delle vigenti disposizioni, far demolire tutte le opere costruite in deroga o anche con materiale non autorizzato dal regolamento edilizio o dall'Autorità comunale. Analogamente spetta al Sindaco far sospendere l'esecuzione delle opere in contravvenzione ai regolamenti comunali, oppure agli ordini tassativamente impartiti.

Art.57

La direzione tecnica del cimitero è affidata all'Ufficio Tecnico Comunale. I servizi sono affidati al Custode del Cimitero e agli operai in forza all'Amministrazione Comunale.

ART. 58

Il Custode del cimitero ha la responsabilità di tutto quanto deve compiersi o si compie nell'interno del cimitero. Egli sorveglia l'ingresso del pubblico, ritira gli ordini di seppellimento rilasciati dall'Ufficio di Stato Civile, sorveglia che i lavori intrapresi dai privati cittadini siano autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

E' dovere del custode impedire che si istituiscano servizi abusivi di qualunque sorta (pregiudizievoli al cimitero) sia all'interno che nelle adiacenze del Cimitero, né permetterà l'introduzione di oggetti estranei al servizio, senza autorizzazione.

ART. 59

Il Custode è tenuto, compatibilmente con le esigenze di servizio e con modi cortesi, a fornire le informazioni richieste dai visitatori e a fare eventualmente loro da guida.

ART. 60

L'orario di apertura e chiusura del cimitero per la visita ai defunti viene fissato dal Sindaco; l'orario predisposto sarà affisso all'esterno del portone dell'ingresso principale.

ART. 61

Al personale del cimitero è vietato:

1. Tenere in deposito ed esercitare la vendita di oggetti ai privati, nel cimitero;
2. Assumere incarichi di lavori nell'interno del cimitero per conto dei privati;
3. Accettare mance o remunerazioni di qualsiasi genere.

ART. 62

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa ampio riferimento al D.P.R. 10/09/1990 n. 285, nonché a successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda la cremazione e la dispersione delle ceneri si rimanda a quanto previsto dalla Legge 30/03/2002 n. 130 ed in particolare all'art. 6 della stessa.

ART. 63

NORMA TRANSITORIA

Nei casi di concessioni edilizie già rilasciate i cui lavori non sono stati intrapresi entro i termini indicati dai relativi atti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento gli interessati o eventi causa dovranno richiedere le autorizzazioni necessarie per la proroga degli atti stessi. I relativi lavori dovranno essere intrapresi ed ultimati entro i termini prescritti nel provvedimento di proroga. Qualora gli interessati o aventi causa non intraprenderanno le iniziative precedentemente indicate, si intenderanno rinunciatari e, previa notifica dei provvedimenti di revoca dell'atto, la relativa area ritornerà nel pieno dominio del Comune.

Nel caso in cui è già stata rilasciata la concessione edilizia per la costruzione di cappelle di famiglia ed i relativi lavori sono stati iniziati ma non ultimati, nei termini indicati negli atti concessori e/o autorizzativi, entro un anno dalla data d'entrata in vigore del presente Regolamento gli interessati dovranno provvedere ad intraprendere le iniziative atte al completamento delle opere, previa acquisizione delle relative autorizzazioni. Trascorso tale termine, si intenderanno rinunciatari e, previa notifica dei provvedimenti di revoca dell'atto, la relativa area e la cappella ritorneranno nel pieno dominio del Comune.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta l'esatta imputazione e la relativa capienza, nonché la copertura finanziaria, ai sensi del V° c. dell'art. 55 della L. n° 142/90 come recepito dalla L.R. n° 48/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

Capitolo	Codice	Gestione	Previsione	Impegni ad oggi	Disponibilità
///	///	comp./res 2020	€ _____	€ _____	€ _____
///	///	comp./res 2020	€ _____	€ _____	€ _____
///	///	comp./res 2020	€ _____	€ _____	€ _____

Li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente verbale di deliberazione, dopo la lettura, si sottoscrive.

Il Consigliere Anziano

Il Presidente del C.



Il Segretario Comunale

E' copia conforme per uso amministrativo .

Li _____

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _____ con prot. n. _____

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria

<p>Il presente atto è stato Pubblicato all'Albo al n° _____ reg. il _____</p> <p>Il Messo Comunale F.to _____</p>	<h3 style="margin: 0;">CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</h3> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione sarà pubblicata all' Albo dal <u>15/31/2021</u> - al <u>31/31/2021</u> - a norma dell'art. 197 del vigente O.A.EE.LL. e che contro la stessa non / sono stati presentati reclami.</p> <p>Li _____</p> <p style="text-align: right;">Il Segretario Comunale F.to _____</p>
---	---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. _____ comma _____, della L.R. n° 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Li _____

Il Segretario Comunale

F.to _____

<p>E' copia conforme all'originale.</p> <p>Li _____</p> <p style="text-align: center;">Il Segretario Comunale _____</p>	<p>In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:</p> <p>N. _____ del _____ di € _____</p> <p>N. _____ del _____ di € _____</p> <p>N. _____ del _____ di € _____</p> <p style="text-align: right;">Il Ragioniere F.to _____</p>
---	---

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta l'esatta imputazione e la relativa capienza, nonché la copertura finanziaria, ai sensi del V° c. dell'art. 55 della L. n° 142/90 come recepito dalla L.R. n° 48/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

Capitolo	Codice	Gestione	Previsione	Impegni ad oggi	Disponibilità
///	///	comp./res 2020	€ _____	€ _____	€ _____
///	///	comp./res 2020	€ _____	€ _____	€ _____
///	///	comp./res 2020	€ _____	€ _____	€ _____

Li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente verbale di deliberazione, dopo la lettura, si sottoscrive.

Il Consigliere Anziano

Il Presidente del C.C.

Il Segretario Comunale



E' copia conforme per uso amministrativo.

Li _____

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _____ con prot. n. _____

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria

Il presente atto è stato

Publicato all'Albo al

n° _____ reg.

il _____

Il Messo Comunale

F.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo dal 16/31/2021 - al 31/31/2021 - a norma dell'art. 197 del vigente O.A.EE.LL. e che contro la stessa non / sono stati presentati reclami.

Li _____

Il Segretario Comunale

F.to _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. _____ comma _____ della L.R. n° 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Li _____

Il Segretario Comunale

F.to _____

E' copia conforme all'originale.

Li _____

Il Segretario Comunale

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:

N. _____ del _____ di € _____

N. _____ del _____ di € _____

N. _____ del _____ di € _____

Il Ragioniere

F.to _____